



Segretariato generale



AVVISO PUBBLICO

Recante integrazioni all'Avviso prot. n. 10640/23 del 30 maggio 2023, "Avviso per la valutazione proposte Fondo unico nazionale turismo – quota 20%"

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"* e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"* e, in particolare, l'articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante il *"Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"*;

VISTO il decreto ministeriale n. 1206 del 15 luglio 2021, recante l'individuazione e l'attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo, in attuazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 27 luglio 2021 al n. 2196;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 2 marzo 2023, ammesso alla registrazione presso la Corte dei conti in data 3 aprile 2023 al n. 352, con il quale la Dott.ssa Barbara Casagrande, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo 165/2001, è stata nominata Segretario Generale del Ministero del turismo, per la durata di tre anni;



Segretariato generale



VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”, e, in particolare, l'articolo 1, che ai commi 366 e 368 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo, rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;

VISTO, in particolare, che l'articolo 1, comma 369, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, che prescrive che le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368 sono stabilite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 3462 del 9 marzo 2022 recante “*Disposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*”;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 8426 del 1° luglio 2022, recante “*Modifiche al decreto interministeriale 3462/22 del 9 marzo 2022 del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante Disposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*”;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025*” che ha rifinanziato il Fondo unico nazionale di parte corrente, con una dotazione pari a 175.958.333 euro per l'anno 2023 e 41.100.000 euro per l'anno 2024 e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, con una dotazione pari a 100.000.000 euro per l'anno 2023, 55.000.000 per l'anno 2024, e 45.000.000 euro per l'anno 2025;

VISTO, altresì, il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prot. n. 8019/23 del 19 aprile 2023, recante “*Modifiche al decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 3462 del 9 marzo 2022, recante « Disposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*», come modificato dal decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° luglio 2022, n. 8462” con il quale sono state apportate modifiche finalizzate a snellire l'iter procedimentale del Fondo unico nazionale per il turismo;

VISTO l'atto di programmazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, per il biennio 2023 – 2024, prot. n. 8915/23 del 5 maggio 2023, con il quale sono stati definiti gli indirizzi politico- amministrativi di natura programmatica da attuare nelle determinazioni volte alla individuazione di interventi e alla ripartizione dei fondi stanziati per il biennio 2023 – 2024 dalla legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197;



VISTO, l'atto di programmazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, per il biennio 2023 – 2024, prot. n. 8912/23 del 5 maggio 2023, recante la definizione degli indirizzi politico-amministrativi di natura programmatica da attuare per l'individuazione degli interventi e la ripartizione dei fondi stanziati per triennio 2023 – 2025 della legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTO il Piano strategico del Turismo 2023-2027, approvato dalla X Commissione della Camera (attività produttive, commercio e turismo), nonché dalla IX Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato in data 17 maggio 2023;

CONSIDERATO che alla luce delle disposizioni introdotte dagli atti di programmazione di parte corrente e di conto capitale, per l'annualità 2023, con decreto del Segretario generale del Ministero del turismo, prot. n. 10556/23 del 29 maggio 2023, è stata nominata la Commissione interna di valutazione, al fine di selezionare gli interventi da finanziarsi con le risorse del Fondo unico nazionale per il turismo, rispettivamente a valere sulla quota pari al 20% di parte corrente e 20% conto capitale;

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. 10640/234 del 30 maggio 2023, recante "Avviso per la valutazione proposte FUNT 20%", con il quale sono state definite le modalità di presentazione della domanda, l'ordine di valutazione delle proposte ed i beneficiari del contributo, ovvero, il soggetto in favore del quale verrà disposta la concessione del contributo ed è altresì responsabile dell'attuazione del progetto e della sua rendicontazione;

RITENUTO di procedere all'integrazione di detto avviso pubblico prot. n. 10640/23 del 30 maggio 2023, al fine di identificare, altresì, i criteri di valutazione delle proposte e di erogazione delle risorse a valere sulla quota 20% del Fondo Unico Nazionale per il turismo, sia di parte corrente che di conto capitale;

SI AVVISA

Articolo 1

(Integrazioni documentali)

1. In relazione alla disposizione di cui all'articolo 1 dell'Avviso pubblico prot. n. 10640/23 del 30 maggio 2023, recante le modalità di presentazione della proposta, le istanze pervenute sono valutate dalla Commissione di valutazione solo laddove siano complete dei seguenti elementi:
 - lettera di presentazione della manifestazione con indicazione degli aspetti turistici e l'importo del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo, specificando se di parte corrente o di conto capitale;
 - relazione dettagliata o studio di fattibilità recante la descrizione particolareggiata del progetto di cui si chiede il finanziamento, i soggetti organizzatori ed attuatori, le località interessate, i partecipanti, gli obiettivi e le finalità dello stesso, la valenza turistica, la partecipazione straniera, nonché le iniziative di comunicazione e di promozione;



Segretariato generale



- cronoprogramma dal quale si evincano temporalmente le singole fasi di attuazione del progetto proposto;
 - piano finanziario dell'evento suddiviso in entrate, nel quale dovranno essere specificate le fonti di copertura delle spese e i soggetti che vi provvedono;
 - gli atti giuridicamente vincolanti di approvazione di eventuale cofinanziamento dell'intervento, dai quali si evince il cofinanziamento dell'intervento;
 - indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) dell'evento.
2. L'insussistenza di uno degli elementi di cui al comma 1 comporta l'inammissibilità della stessa alla fase di valutazione, pertanto, l'Ufficio II del Segretariato generale che svolge funzioni di segreteria rispetto al procedimento di valutazione delle proposte, verifica la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 e, ove la documentazione sia carente, richiede al soggetto proponente le integrazioni documentali necessarie, da trasmettere entro il termine di 10 giorni.
 3. Per le integrazioni documentali di cui al comma 2, resta fermo il principio dell'ordine cronologico di valutazione di cui all'articolo 2 dell'Avviso pubblico prot. n. 10640/23 del 30 maggio 2023.
 4. La Commissione, in sede di valutazione dell'istanza, potrà richiedere al soggetto proponente ulteriori integrazioni rispetto al progetto proposto, da trasmettere entro il termine di 10 giorni, volte a precisare e definire l'oggetto della proposta.
 5. In relazione a tali ulteriori integrazioni, la valutazione della domanda resta sospesa sino alla trasmissione dell'integrazione richiesta che, una volta pervenuta, consente la valutazione della proposta alla prima seduta utile della Commissione, tenuto conto che ove l'integrazione trasmessa comporti una modifica sostanziale del progetto, la proposta non sarà valutabile.
 6. La trasmissione dell'integrazione documentale richiesta, oltre il termine di 10 giorni, comporterà l'inammissibilità della domanda, ferma restando la possibilità per il soggetto proponente di presentare nuovamente la richiesta di contributo.

Articolo 2

(Criteri di valutazione)

1. La Commissione, in sede di valutazione delle proposte pervenute e ritenute ammissibili al finanziamento a valere sulla quota pari al 20% delle risorse del Fondo di parte corrente e di conto capitale, procede all'attribuzione di un punteggio, sulla base dei criteri di valutazione, di seguito riportati:
 - a) attinenza con le finalità e gli obiettivi del Fondo unico nazionale per il turismo (fino a 20 punti);
 - b) impatto nella valorizzazione del turismo e della destinazione Italia, in termini di intelligenza del prodotto, marketing e turismo (fino a 10 punti);



- c) capacità di promuovere la diversificazione e la destagionalizzazione dell'offerta turistica (fino a 10 punti);
- d) sostenibilità socioeconomica e territoriale, che riguardi lo sviluppo di azioni concrete per promuovere i territori e conservare le tradizioni e costumi locali (fino a 10 punti);
- e) capacità di generare ricadute economiche positive a beneficio del tessuto economico e sociale, sul territorio e sui territori limitrofi e di incrementare l'occupazione giovanile (fino a 10 punti);
- f) impatto positivo sulla creazione e il rafforzamento di reti di imprese del turismo (fino a 10 punti);
- g) migliorare l'esperienza del visitatore rispondendo al contempo a canoni di sostenibilità (fino a 10 punti).

Articolo 3

(Attribuzione dei punteggi per la valutazione e criteri di premialità)

1. Saranno finanziabili le sole proposte che nella valutazione dell'intervento o investimento abbiano ottenuto un punteggio pari almeno a 35 punti.
2. Nell'ammettere la misura al finanziamento e nel quantificare quest'ultimo, la Commissione potrà anche tenere conto del fatto che la proposta sia oggetto di cofinanziamento e/o siano pendenti richieste di finanziamento presso altri soggetti pubblici e, in particolare, presso ENIT – Agenzia nazionale per il turismo.
3. Per le sole proposte finanziabili, che abbiano perciò ottenuto un punteggio pari almeno a 35 punti, saranno considerati, altresì, i seguenti requisiti premiali di valutazione:
 - a) valorizzazione dell'accessibilità turistica, intesa quale fruizione dei luoghi di interesse turistico per le persone con disabilità (fino a 10 punti);
 - b) valorizzazione della parità di genere (fino a 10 punti);
 - c) trasformazione digitale delle destinazioni attraverso anche la valorizzazione delle iniziative turistiche ad alto contenuto innovativo e tecnologico, volte ad incrementare lo Smart-Tourism o il turismo 4.0 inteso quale forma di turismo intelligente, modellato dalle nuove tecnologie per prenotazioni, trasporti, alloggi, visite guidate (fino a 10 punti).
4. La definizione dell'importo del contributo da concedere al soggetto proponente è effettuata sulla base delle risultanze della valutazione effettuata, nel corso della quale la Commissione potrà stabilire anche l'assegnazione di un ammontare inferiore rispetto al contributo richiesto dal soggetto proponente.
5. Per la realizzazione degli interventi o investimenti che abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a 35 punti e, pertanto, siano finanziabili con la quota pari al 20% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo, sia esso di parte corrente o di conto



Segretariato generale



capitale, può essere assegnato un contributo pari sino al 100% del costo totale della proposta presentata, compatibilmente con le risorse a disposizione.

Articolo 4

(Obblighi del soggetto beneficiario)

1. Il soggetto beneficiario del progetto è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi:
 - a) realizzare le attività secondo le modalità previste entro i termini previsti nel progetto;
 - b) rendicontare le spese sostenute, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente attestare, mediante certificato, la regolare esecuzione del progetto;
 - c) comunicare tempestivamente eventuali variazioni progettuali, entro 3 mesi dal termine indicato nel cronoprogramma.
2. In caso di variazione della proposta progettuale approvata, la stessa dovrà essere preventivamente trasmessa al Ministero, all'indirizzo di posta elettronica certificata segretariatogenerale@pec.ministeroturismo.gov.it ai fini dell'approvazione.

Articolo 5

(Modalità di erogazione del finanziamento)

1. Il finanziamento richiesto dal soggetto beneficiario a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e di conto capitale è erogato secondo le seguenti modalità:
 - A) per finanziamenti fino a 99.999 euro, è erogato all'atto di concessione;
 - B) Per finanziamenti da euro 100.000 fino a euro 999.999, il finanziamento è erogato per una quota pari al 60% all'atto di concessione, la quota residua, pari al 40% del finanziamento, è erogata all'esito della rendicontazione dell'attività svolta;
 - C) per concessioni superiori a euro, 1.000.000, l'erogazione del finanziamento avviene per il 40% all'atto di concessione, per una quota pari al 30% sulla base dello stato avanzamento lavori. La quota residua a saldo pari al 30% è erogata al momento della rendicontazione finale dell'intervento svolto.
2. In relazione ai decreti di concessione adottati nell'anno 2022, recanti l'assegnazione di un contributo pluriennale, l'erogazione delle risorse per le annualità successive al 2022, avviene con le modalità di cui al comma 1.
3. L'erogazione delle risorse relative alle concessioni pluriennali di cui al comma 2, avviene a seguito della rendicontazione delle attività svolte nell'anno precedente secondo le modalità di cui all'articolo 6.



Articolo 6

(Rendicontazione, controllo e revoca)

1. Il soggetto beneficiario trasmette semestralmente una relazione dettagliata delle attività svolte, corredata da un quadro economico aggiornato ed allega, altresì, le fatture e quietanze di pagamento attestanti l'avanzamento del progetto, recanti l'indicazione del CUP ed il riferimento al progetto.
2. Al termine della realizzazione delle attività, il soggetto beneficiario trasmette la certificazione di regolare esecuzione dell'attività, il piano finanziario aggiornato a rendicontazione delle spese, copia delle fatture e delle quietanze di pagamento recanti l'indicazione del CUP ed il riferimento al progetto.
3. Il Ministero del turismo può chiedere ulteriori informazioni ai soggetti beneficiari del contributo in merito all'attuazione del progetto finanziato, effettua controlli, anche a campione e attesta la veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti.
4. Il Ministero del turismo provvede alla revoca del finanziamento, nelle seguenti ipotesi: mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale; mancato avvio o non corretta realizzazione dell'intervento; violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento applicabile, incluse le disposizioni in materia di pubblicità e di informazione poste in capo al soggetto beneficiario; di accertata indebita percezione del contributo con provvedimento definitivo, nonché nel caso in cui il beneficiario non acconsenta o impedisca l'esecuzione di controlli e verifiche disposte dalle autorità e/o dagli organismi a ciò preposti o tali controlli o verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari o incompleti per fatti insanabili imputabili al soggetto beneficiario.
5. Per la parte relativa agli investimenti in conto capitale, i soggetti beneficiari caricano i dati sulla BDAP al fine di alimentare il sistema di monitoraggio ai sensi del sistema di monitoraggio della "*banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP*" di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n., 229 e, come da atto di programmazione delle risorse di parte capitale, il Ministero può procedere alla revoca del finanziamento anche nel caso di mancato rispetto delle disposizioni relative al caricamento dei dati sui sistemi informativi della BDAP.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Barbara Casagrande